



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

SERVIZIO TECNICO

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico

n. 48 dd. 02.04.2019

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria alla centralina idroelettrica “Le Mase”. Affidamento incarico, al Consorzio Elettrico Industriale di Stenico società cooperativa con sede in Comano Terme (TN). Assunzione impegno di spesa. Codice C.I.G. n. ZF827DD384.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO SOVRACOMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale dell'ex comune di San Lorenzo in Banale n. 115 dd. 23.08.2006 avente ad oggetto: “*Approvazione schema di convenzione con il Consorzio Elettrico Industriale di Stenico, per realizzazione centralina idroelettrica presso il deposito acquedottistico sito in loc. “Le Mase” C.C. San Lorenzo in Banale.*” e dato atto che la convenzione è stata sottoscritta in data 13.09.2006 prot. n. 5724;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale dell'ex comune di San Lorenzo in Banale n. 41 dd. 04.04.2013, avente ad oggetto: “*Approvazione modifica convenzione con il Consorzio Elettrico Industriale di Stenico per centralina idroelettrica presso il deposito acquedottistico sito in loc. “Le Mase” in C.C. San Lorenzo*”;

Sentito il Consorzio Elettrico Industriale di Stenico società cooperativa con sede in Comano Terme (TN), via G. Marconi, n. 6, il quale comunica di dover procedere ad eseguire una manutenzione straordinaria importante dell'impianto sulla centralina Le Mase, (riparazione avaria al generatore ecc.) che si traduce in una spesa prevista pari ad € 11.803,23.=, I.V.A. esclusa, e pertanto avverso un importo complessivo pari ad € 14.399,94.=, I.V.A. ed oneri inclusi;

Richiamato l'art 2, comma 2 lettera a) della convenzione sottoscritta, il quale prevede che tutti i materiali utilizzati per l'esecuzione delle manutenzioni straordinarie all'impianto siano a carico del comune;

Vista la L.P. 23/90 e s.m. ed il relativo Regolamento di attuazione;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

D E T E R M I N A

1. di incaricare, per le motivazioni di cui meglio in premessa citate e tramite trattativa privata diretta ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4 della L.P. 23/90 e s.m., il Consorzio Elettrico Industriale di Stenico società cooperativa con sede in Comano Terme (TN), via G. Marconi, n. 6, alla manutenzione straordinaria dell'impianto sulla centralina Le Mase (riparazione avaria al generatore ecc.), il tutto per un importo di € 11.803,23.=, I.V.A. esclusa, e pertanto avverso un importo complessivo pari ad € 14.399,94.=, I.V.A. ed oneri inclusi;
2. di imputare la spesa di cui al punto 1) al codice P.F.U. 2.02.01.09.10 (cap. 3800) del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso, avenire la sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che il rapporto contrattuale con il consorzio di cui al punto 1) si perfeziona attraverso scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
4. di dare atto che il contraente, a pena di nullità assoluta del presente atto, assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e pertanto

dichiara di rispettare quanto previsto nella Legge stessa ed in particolare all'art. 3, commi 8 e 9 della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.;

5. di dare inoltre atto che in applicazione dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. 62/2013, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto D.P.R. "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e quelli previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" approvato con deliberazione della Giunta comunale dell'ex comune di San Lorenzo in Banale n. 93 dd. 13.10.2014 si estendono anche ai collaboratori - a qualsiasi titolo – delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento costituisce immediata causa di risoluzione o decadenza dal rapporto contrattuale;



Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

VD

Il Responsabile del Servizio Tecnico
- geom. Valentino Dalfovo